



COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N° 20

del 09/02/2018

OGGETTO	<i>Art.73 del D.P.R. n. 380/01 recepito con la L.R. N. 16/2016 - Inottemperanza alle prescrizioni indicate nell'art. 66 per ritardata o omessa presentazione della relazione a strutture ultimate all'ufficio del Genio Civile - "Criteri per l'applicazione dell'ammenda".</i>
----------------	---

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di febbraio nella sede delle adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle ore 12,30.

Presiede l'adunanza il **Sig. Dr. Salvatore Sutera** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

		Presente	Assente
1) Dr..	<i>Sutera Salvatore</i>	<i>Sindaco</i> [X]	[]
2) Dott.	<i>Ferro Giuseppe</i>	<i>Assessore</i> []	[X]
3) Prof.ssa	<i>Giordano Daniela V. Sindaco</i>	<i>Assessore</i> [X]	[]
4) Geom..	<i>Ferro Antonio</i>	<i>Assessore</i> [X]	[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale **dr. Calogero Calamia**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:	Art. 73 del D.P.R. 380/01 recepito con L.R. n. 16/2016. Inottemperanza alle prescrizioni indicate nell'art. 66 per ritardata o omessa presentazione della Relazione a Strutture Ultimate all'Ufficio del Genio Civile - "Criteri per l'applicazione dell'ammenda".
----------	---

Richiamato l'art. 15 della legge n. 1086 del 05.11.1971, relativamente alla responsabilità del direttore dei lavori, che recita testualmente: *"Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'art. 5 è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.*

Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'ufficio del Genio Civile della relazione indicata nell'articolo 6."

Visto l'art. 73, del D.P.R. n. 380/2001 come recepita nella regione Siciliana con L.R. n. 16/2016 che così recita: *"Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'art. 66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.*

Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6."

Ritenuto di dovere adempiere a quanto comunicato dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani, per le competenze assegnate dall'art. 10 della legge n. 1086/71, come di seguito si riporta: *"Il Sindaco del Comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate dell'articolo 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali"*.

Considerato quanto sopra, ritenendo opportuno regolamentare l'applicazione di tale ammenda e stabilire gli importi minimo e massimo da applicare, al fine di non incorrere in possibile cause di danno erariale, è stata elaborata la seguente proposta di deliberazione che tiene conto di due aspetti: il periodo di tempo trascorso per la ritardata presentazione della Relazione a strutture ultimate all'Ufficio del Genio Civile da parte del Direttore dei Lavori e la condotta abituale o meno del Direttore dei Lavori a tale pratica.

Verificata da parte del responsabile del procedimento dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n.241/90 e ss. mm. e ii. e dall'art. 8, comma c), del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità anni 2017-2018-2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 25 del 17/03/2017.

Visto l'art. 15 della legge 1086/71;

Visto l'art. 73 del D.P.R. n. 380/2001;

Ritenuto di dover provvedere in merito e per le motivazioni sopra espresse,

PROPONE

- 1) Stabilire i criteri per l'applicazione dell'ammenda pecuniaria al Direttore dei Lavori come previsto dall'art. 73 del D.P.R. 380/01 così come segue:
 - a) In quanto ad **€ 41,00 (€ quarantuno/00)**, fino al **4° (quarto)** mese di omissione o ritardata presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione a strutture ultimate, maggiorata di ulteriore ed **€ 20,00 (€ venti/00)** nel caso di ripetuta violazione;
 - b) In quanto ad **€ 80,00 (€ ottanta/00)**, dal **4° (quarto)** mese fino all'**8° (ottavo)** mese di

omissione o ritardata presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione a strutture ultimate, maggiorata di ulteriore €. 30,00 (€ trenta/00) nel caso di ripetuta violazione;

c) In quanto ad €. 120,00 (€ centoventi/00), dall'8° (ottavo) mese fino al 12° (dodicesimo) mese di omissione o ritardata presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione a strutture ultimate, maggiorata di ulteriore €. 40,00 (€ quaranta/00) nel caso di ripetuta violazione;


d) In quanto ad €. 206,00 (€ duecentosei/00), dal 12° (dodicesimo) mese in poi di omissione o ritardata presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione a strutture ultimate;

2) **Dare atto** che al Direttore dei Lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate art. 5 della legge 1086/71 così come indicato dall'art. 66 del D.P.R. 380/01 o che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione a strutture ultimate, verrà applicata una sanzione amministrativa, secondo le condizioni fissate al punto 1), così come previsto dall'art. 15 della legge 1086/71 e dall'art. 73 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., da versare alle casse comunali con la seguente causale: "Applicazione ammenda art. 73 del D.P.R. n. 380/2001".

23 GEN. 2018


Il Proponente

geom. Anna Maria Verde



Il Responsabile dell'Area Tecnica

ing. Luigi Martino



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di delibera;

VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione,

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.

Con separata votazione unanime

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto



F.TO IL SINDACO PRESIDENTE
Dr. Salvatore Sutera

F.TO L'Assessore Anziano
Prof.ssa Daniela Giordano

F.TO Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il 09/02/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12 L.R.44/91)

è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione-

F.TO Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal 12 FEB. 2018 al 27 FEB. 2018 al n. _____ di pubblicazione.

Gibellina li _____

Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione dell'albo pretorio on line,

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal 12 FEB. 2018 al 27 FEB. 2018, come prescritto dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale



COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, N. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal geom. Verde Anna Maria

OGGETTO: Art. 73 del D.P.R. 380/01 recepito con L.R. n. 16/2016. Inottemperanza alle prescrizioni indicate nell'art. 66 per ritardata o omessa presentazione della Relazione a Strutture Ultimate all'Ufficio del Genio Civile - "Criteri per l'applicazione dell'ammenda".

UFFICIO AREA TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

FAVOREVOLE

Li 24-01-2018

Il responsabile dell'Area Tecnica

UFFICIO AREA FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere

Favorevole

Li 02-02-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Legge 5 Novembre 1971 n. 1086

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

(Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21/12/1971)

Capo I DISPOSIZIONI PRECETTIVE

Art. 1 - Disposizioni generali

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.

Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata, in tutto o in parte, da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture, e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 2 - Progettazione, direzione ed esecuzione

La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.

Art. 3 - Responsabilità

Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, della osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Art. 4 - Denuncia dei lavori

Le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio.

Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

Alla denuncia devono essere allegati:

– il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

– una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

L'ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'articolo 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un Ingegnere.

Art. 5 - Documenti in cantiere

Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all'articolo 1 a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.

Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a visitarli periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

Art. 6 - Relazione a struttura ultimata

A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositerà al genio civile una relazione, in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, esponendo:

- i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 20;
- per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti del genio civile e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell'articolo 4.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Art. 7 - Collaudo statico

Tutte le opere di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il quale provvede a restituire una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente.

Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.

Art. 8 - Licenza d'uso

Per il rilascio di licenza d'uso o di abitabilità, se prescritte, occorre presentare all'ente preposto una copia del certificato di collaudo con l'attestazione, da parte dell'ufficio del genio civile, dell'avvenuto deposito ai sensi del precedente articolo 7.

Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, è sostituita dalla dichiarazione dell'avvenuto collaudo statico.

Art. 9 - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo

Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate nell'articolo 1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, con apposita relazione nella quale debbono:

- descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
- precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 20;
- indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
- indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 20.

Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.

Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate nell'articolo 1, la relazione di cui al primo comma del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.

Le ditte produttrici di *tutti* i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.

La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.

Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.

Capo II VIGILANZA

Art. 10 - Controlli

Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Art. 11 - Accertamenti delle violazioni

I funzionari e agenti comunali, che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del sindaco, verrà inoltrato al pretore e alla prefettura per i provvedimenti di cui al successivo articolo 12.

Art. 12 - Sospensione dei lavori

Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del precedente articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.

I lavori non possono essere ripresi finché la prefettura non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge.

Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco perché ne curi l'osservanza.

Capo III NORME PENALI

Art. 13 - Lavori abusivi

Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell'articolo 2, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metallo senza osservare le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 14 - Omessa denuncia dei lavori

Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 4 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 15 - Responsabilità del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 5 è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'ufficio del genio civile della relazione indicata nell'articolo 6.

Art. 16 - Responsabilità del collaudatore

Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'articolo 7, penultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

Art. 17 - Mancanza del certificato di collaudo

Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, prima del collaudo statico, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 18 - Comunicazione della sentenza

La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

Capo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 - Costruzioni in corso

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla prefettura ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, né alle opere in conglomerato armato precompresso ed a struttura metallica che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iniziate.

Art. 20 - Laboratori

Agli effetti della presente legge sono considerati Laboratori Ufficiali:

- i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
- il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);
- il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del *Touring Club Italiano* (Milano);
- il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendio e di protezione civile (Roma);
- il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge. L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità.

Art. 21 - Emanazione di norme tecniche

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge.

Art. 22 - Applicabilità di norme tecniche vigenti

Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente articolo 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n.2229, e nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n.1516.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1971

SARAGAT

Colombo - Lauricella - Restivo

Visto, il Guardasigilli: Colombo